

Giovedì 28 Ottobre 2021

ItaliaOggi

17



# Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

## DOSSIER



### Pnrr, le semplificazioni per gli appalti

**U**n quadro di regole ad hoc per attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il 28 luglio 2021 è stato approvato definitivamente dalle Camere il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 (c.d. decreto Semplificazioni) convertito in legge 108/2021. Il provvedimento reca, in primo luogo, disposizioni in ordine all'organizzazione della gestione del Pnrr, definendo i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee. La governance è incentrata sulla istituzione di una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. Nella seconda parte del decreto so-

no previste misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del Pnrr (tra cui la transizione ecologica, le opere pubbliche, la digitalizzazione) al fine di favorirne la completa realizzazione.

Grazie a questo provvedimento sono individuate procedure semplificate in materia di affidamento, tra l'altro, dei contratti pubblici Pnrr. Spicca l'utilizzazione, secondo determinate condizioni, della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici, l'espressione del parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato,

di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Il quadro entro il quale si muoveranno le opere contemplate dal Piano, prevede anche modifiche alla disciplina del subappalto, suddivise tra modifiche di immediata vigenza e modifiche con efficacia differita a decorrere dal 1° novembre 2021. In particolare, con immediata vigenza e fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'art. 105, commi 2 e 5, del Codice dei contratti pubblici, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto. Dall'1° novembre 2021, invece, scatta l'eliminazione per il subappalto del limite del 30 per cento dell'importo per le cd. opere super specialistiche; l'affidamento alle stazioni appaltanti del compito di indicare nei documenti di gara, previa adeguata motivazione, le prestazioni o lavorazioni oggetto del

contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario; il riferimento direttamente al subappaltatore dell'obbligo di attestare il possesso dei requisiti speciali di qualificazione previsti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata; e l'introduzione della responsabilità solidale del contraente principale e del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Per il Pnrr spazio anche alla semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla sua realizzazione. Nello specifico, si prevede il ricorso all'affidamento diretto per i contratti sottosoglia comunitaria, ammettendo comunque il ricorso a tale procedura quando, in base a determinate condizioni, non sia possibile ricorrere ad altra procedura di affidamento.

### Come cambiano gli affidamenti dopo il decreto semplificazioni

di Andrea Mascolini

**I**l decreto-legge 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, in particolare con l'articolo 48, introduce misure di semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, prevedendo quindi l'applicazione di disposizioni semplificate rispetto a quelle ordinarie (che peraltro verranno modificate nei prossimi mesi a seguito della delega a riformare il codice dei contratti pubblici, adesso all'esame del Senato).

Ad esempio, il comma 3 dell'articolo 48 prevede che le stazioni appaltanti possano ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del codice appalti per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali (articoli del codice degli appalti che prevedono l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

Interessante anche il comma 4 che in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici individuati al comma 1 dell'articolo

lo in questione (opere relative al PNRR o al PNC), relative a lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro prevede, in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento, che si applichino le disposizioni dell'art. 125 del codice del processo amministrativo concernenti le controversie relative alle infrastrutture strategiche.

E' però soprattutto il comma 5 dell'articolo 48 che sembra essere la norma sulla quale si è strutturata una disciplina (teoricamente) acceleratoria fondata sull'accorpamento dei primi due livelli di progettazione (vedi Linee guida del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) sul PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica) e sull'impiego del cd. Appalto integrato (di progettazione esecutiva e costruzione). Si stabilisce infatti che è **ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al codice degli appalti.**

L'affidamento, pertanto, avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo (come si vedrà si tratta di un progetto unificato: fattibilità+definitivo), del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la pro-

gettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.

**La norma non tocca le disposizioni del codice dei contratti in materia di pagamento diretto del progettista e di obbligo di requisiti progettuali.** Accanto a questa scelta si deve porre il comma 6 che **interviene sulla disciplina del BIM (Building Information Modelling)** dando ad esempio la possibilità alle stazioni appaltanti di prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei **metodi e strumenti elettronici specifici e demandando al Mims la revisione delle regole del precedente decreto 516/2017. Il legislatore è poi intervenuto con ulteriori misure di semplificazione procedurale in relazione al parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici.** Importanti le modifiche alla **disciplina del subappalto**, suddivise tra modifiche di immediata vigenza e modifiche con efficacia differita a decorrere dal 1° novembre 2021 quando sarà la stazione appaltante a definire, gara per gara, in relazione alla natura dei lavori da affidare, la di-

sciplina in tema di subappalto ferma restando la limitazione del 50% sulla categoria prevalente. Saranno le stazioni appaltanti ad indicare nei documenti di gara, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'art. 1 della L. n. 190/2012 ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori. Dall'articolo 51 si ricavano invece le regole (vedi Focus seguente) da applicare nei prossimi anni visto che in esso sono contenute sia modifiche a tempo, sia modifiche all'assetto (già derogatorio e semplificato) previsto dal decreto-legge 76/2020.

### Le regole sugli affidamenti in sintesi

A cura di Maria Cristina Marchegiani, **Oice**-Associazione delle società di ingegneria e architettura italiane

#### 1) Affidamenti diretti (importi fino a 139.000 euro)

• Questa disciplina è a regime e vale quindi sia per le opere del PNRR, sia per le altre, ma fino al 30/06/2023

• Affidamento anche senza consultazione di più operatori economici (anche senza 2 preventivi,

come disponeva Anac)

• Scelta dei soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (proposta **Oice** accolta da Parlamento e Governo)

• Rispetto dei principi di cui

all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici (economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché pubblicità)

### La procedura di affidamento e la pubblicità

• Può avvenire anche tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti (art. 32 del Codice).

• Non obbligatoria la pubblicazione dell'avviso (neanche quello sui risultati della procedura di affidamento) ma di fatto molte Stazioni appaltanti pubblicano avvisi (il 60,4% degli affidamenti sono oggetto di avvisi di manifestazione di interesse - fonte Osservatorio gare [OICE](#))

### L'aggiudicazione

• Nell'affidamento diretto il confronto tra preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, che rappresenta una best practice, non presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione

• No al criterio dell'OEPV

• No all'esclusione delle offerte anomale (Parere Mims n. 873 del 21/03/2021)

• Negoziazione del prezzo

*Le Stazioni appaltanti potranno nell'ambito della determina a contrarre, o atto equivalente, evidenziare le ragioni - qualitative ed economiche - poste a fondamento dell'individuazione dell'affidatario diretto*

### 2) Procedure negoziate (da 139.000 a 214.000 euro)

• Importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie (214.000 euro)

• Senza bando: la procedura negoziata non presuppone una previa pubblicità dell'incarico

• Previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti

• Rispetto del criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici

*NB: il criterio della dislocazione «non può essere strumentalmente utilizzato al solo fine di favorire le imprese del territorio», no alla concentrazione territoriale degli inviti, no alla chiusura del mercato perché in contrasto con i principi comunitari (parere Mit 790/2020).*

**Criterio di aggiudicazione:** OEPV basato sul miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95 co. 3 del D.lgs. 50/2016)

**Ulteriore disciplina per le procedure negoziate**

(fino al 31/12/2021)

*Si potrà ricorrere alla procedura negoziata ex art. 63 del codice, per i settori ordinari, nella misura strettamente necessaria (effetti negativi Covid), quando:*

• per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

### 3) Affidamenti oltre i 214.000 euro

Deroga al codice fino al 31/12/2021 (art. 51 co. 2 legge 108/2021, salvo vincoli inderogabili delle direttive UE, norme antimafia e misure di prevenzione)

*La deroga si applica a quasi tutti i settori; sono citati: edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017-2021 e relativi aggiornamenti, nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad essi.*

### 4) Regole generali per le procedure di affidamento:

Principio di rotazione

*Applicazione concreta del principio di rotazione (con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti), nei casi in cui i due affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante: nello stesso settore merceologico, nella stessa categoria di opere, nello stesso settore di servizi.*

Finalità:

• assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese (nella prassi manifestazione di interesse con avviso di gara a 7/15gg);

• «evitare il consolidamento in capo al gestore uscente»

• Linee guida Anac n. 4 (non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico)

*In generale si applica il principio di rotazione sia per i soggetti invitati, sia per quelli affidatari*

• è ammessa la deroga al principio generale con "adeguata, puntuale e rigorosa motivazione" da parte della stazione appaltante - es. numero eventualmente circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato, peculiare oggetto e specifiche caratteristiche del mercato - da assumere all'atto dell'invito (CdS

2292/2021)

• il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (linee guida Anac n. 4, giurisprudenza, CdS n. 1515/2021)

### Aggiudicazioni

*L'aggiudicazione del contraente avviene (salvo sospensione dell'Autorità giudiziaria) entro:*

• due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b) (procedura negoziata).

*Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del Rup per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione o di risoluzione del contratto per inadempimento, dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto (art. 1 co. 1 legge 120/2020, prorogata fino al 30/06/2023).*

### Termini

*Applicazione generalizzata dei termini ridotti alle procedure ordinarie (art. 8, comma 1, lett. c legge 120/2020, prorogata al 30 giugno 2023 dall'art. 51 co. 1 lett. f):*

• 15 gg. per le procedure aperte

• 15 per la domanda e 10 per le offerte per le procedure ristrette

*N.B: Nei casi di estrema urgenza, in cui si è impossibilitati al ri-*

*spetto dei termini ridotti, si applica per la sopra soglia la procedura negoziata (fino al 31/12/2021)*

### Cauzione Provvisoria (fino al 30/06/2023)

*Al fine di incentivare gli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale la garanzia provvisoria viene richiesta (ex art. 1 co. 4 legge 12/2020):*

• Soltanto quando, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrono particolari esigenze che ne giustificano la richiesta (la stazione appaltante deve indicare tali ragioni nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente).

• in questo caso il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93 (richiesto 1%).

### 5) Appalto integrato

Per le opere del PNRR

• Si affida con appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, con conferenza di servizi obbligatoria. Il Mims, con la partecipazione di [OICE](#), ha definito un avanzato livello tecnico del PFTE nella redazione delle Linee guida PFTE (preliminare arricchito)

Per le altre opere

• E' sospeso il divieto di appalto integrato fino al 30 giugno 2023 e si affida sulla base del progetto definitivo

*In entrambi i casi si applicano le regole sulla necessità della SOA progettazione e costruzione o, in alternativa, l'individuazione o il raggruppamento con un progettista qualificato*

## Cinque criteri per il progetto di fattibilità

di Andrea Mascolini

**A**lle stazioni appaltanti la raccomandazione di unificare la progettazione definitiva a quella esecutiva.

Un percorso che pone un delicato profilo, inerente l'applicazione del "d.m. parametri", che dovrà essere integrato alla luce degli arricchiti contenuti del nuovo Pfte (Progetto di fattibilità tecnica ed economica), della possibilità di accorpamento e dell'utilizzo del Bim (Building information modeling). Trattandosi di materia devoluta alle competenze del Ministero della giustizia e del Ministero infrastrutture e trasporti (Mims) occorrerà una iniziativa ad hoc di revisione del "d.m. parametri". A tale proposito giova segnalare che nella proposta di legge in tema di equo compenso, approvata alla Camera, si introduce un obbligo di revisione periodico (ogni due anni). Questo quanto emerge dalle linee guida sul Pfte elaborate dalla Consulta Mims sul Pnrr e poi approvate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, che integrano in maniera rilevante i contenuti del Pfte facendolo diventare quasi un progetto definitivo. Con questa scelta sembrerebbe poco probabile che le stazioni

appaltanti potranno chiedere in gara la produzione di un progetto definitivo nell'ambito di affidamenti con appalto integrato.

Cinque i criteri direttivi seguiti dalle linee guida:

1 - semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca, anche al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile approvati dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, di incrementare il grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche secondo i criteri di cui al Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;

2 - previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nei contratti di appalto e di concessione, in particolare attraverso la definizione di criteri ambientali minimi (CAM);

3 - previsione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore

stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

4 - previsione di misure finalizzate a favorire la partecipazione di piccole e medie imprese nella fase di realizzazione dell'opera;

5 - introduzione della digitalizzazione inerente ai processi relativi agli investimenti pubblici previsti dal PNRR e dal PNC, in funzione della riforma e della riconfigurazione delle stazioni appaltanti.

Fra le principali novità del testo si segnalano:

a) una particolare enfasi sul "documento di fattibilità delle alternative progettuali" che consentirà un confronto comparato fra le diverse soluzioni progettuali, anche mediante l'analisi costi benefici che - si legge nelle linee guida - "è il principale strumento metodologico a supporto della scelta tra alternative progettuali";

b) l'introduzione della relazione sulla sostenibilità dell'opera all'interno del progetto, elaborato che servirà alla "verifica di eventuali contributi significativi ad almeno uno o più obiettivi ambientali", come ad esempio: mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi". Nella relazione dovrà essere condotta anche una stima del Carbon Footprint dell'opera e della valutazione del ciclo di vita dell'opera in ottica di economia circolare;

c) la previsione nel «documento di indirizzo della progettazione» di vincoli, raccomandazioni, limiti finanziari, allegati progettuali, individuazione dei lotti;

d) una generale semplificazione dell'attività delle stazioni appaltanti che si troveranno a svolgere un lavoro progettuale largamente codificato e vedranno ridotte le possibilità di "sbandamenti" dopo l'approvazione del progetto di fattibilità;

e) una particolare attenzione al rispetto del principio ambientale del "do not significant harm";

f) la valutazione dell'opera nell'intero ciclo di vita (per gli aspetti gestionali);

g) la valutazione di prestazioni e servizi che l'opera dovrà produrre ai fini dei target previsti dal Pnrr;

h) la ridefinizione delle attività di verifica sui contenuti del PFTE "arricchito".

Per quanto riguarda lo schema di contratto, il Mims ha accolto una apposita indicazione **Oice** tesa all'utilizzo di contratti tipo, sia pure in forma di indicazione che a questo punto potrà essere ripresa a che dall'Anac: "E raccomandato il ricorso a schemi di contratti-tipo". Analogamente, si fa riferimento all'utilizzo del capitolato informativo di cui al dm 560 come integrato dal recentissimo decreto 312 (vedi Focus **OICE**, se lo inserisci); da rilevare come sia precisato che è facoltà delle stazioni appaltanti richiedere all'interno del capitolato informativo, la modellazione informativa digitale 4D e 5D per il PSC e per il POS.

ze da soddisfare, ove pertinenti i livelli di servizio da conseguire;

3. i requisiti tecnici di progetto che l'intervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente e agli obiettivi di cui al precedente punto 2;

4. i livelli della progettazione da sviluppare ed i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento. In linea generale si rammenta che, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del Codice "è consentita ... l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo, salvaguardando la qualità della progettazione";

5. gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;

6. eventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente ed alle relative prescrizioni o alle direttive delle connesse valutazioni ambientali strategiche (VAS) ove pertinenti, nonché eventuali codici di pratica progettuale, procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che l'amministrazione intenda porre a base della progettazione dell'intervento, ferme restando le regole e le norme tecniche vigenti da rispettare;

7. i limiti finanziari da rispettare;

8. il sistema di realizzazione dell'intervento, ai sensi della Parte I, Titolo IV, della Parte II, Titolo VI, Capo I e Capo VI, della Parte III e della Parte IV del Codice;

9. la procedura di scelta del contraente, ai sensi della Parte II, Titolo III, Capo II, Titolo IV e Titolo VI Capo I e Capo VI, della Parte III e della Parte IV del Codice;

10. il criterio di aggiudicazione;

11. la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'intervento e in particolare se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;

12. le specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 50 del 2016, adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero per la transizione ecologica, per quanto materialmente applicabili;

13. la individuazione, laddove possibile, di lotti funzionali e/o di lotti prestazionali;

14. gli indirizzi generali per la progettazione del monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale delle opere con adeguati dispositivi e sensoristica, anche alla luce della accreditata innovazione tecnologica di settore;

15. le specifiche tecniche per l'utilizzo di materiali, elementi e componenti ai fini:

a. del perseguimento dei requisiti di durabilità, duttilità, robustezza e resilienza delle opere;

b. della efficienza energetica e della sicurezza e funzionalità degli impianti.

Il DIP potrà, infine, includere il Capitolato Informativo (CI), secondo la normativa UNI 11337 e/o la normativa UNI EN ISO 19650, così come previsto dal D.M. 560/2017, in materia di metodi e di strumenti elettronici. La presenza del CI all'interno del DIP favorisce, infatti, la migliore correlazione tra i contenuti progettuali richiesti dalla stazione appaltante al progettista con la possibilità che essi siano veicolati con maggiore efficienza ed efficacia attraverso i contenitori informativi generati dalla modellazione informativa. Infine, è raccomandabile l'aggiornamento del DIP a seguito della redazione del PFTE, anche a seguito della definizione delle tipologie costruttive e funzionali di progetto. Detto aggiornamento può costituire indirizzo per le successive fasi progettuali e, conseguentemente, può fornire elementi per la redazione del disciplinare di gara nel caso di procedura di affidamento sulla base del PFTE con l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

### 3. IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

#### 3.1. Aspetti generali

Come è già stato messo in luce, la finalità sostanziale del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), per assegnati obiettivi, è la progettazione della soluzione che, tra le alternative possibili, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività. Si rammenta che il confronto tra le alternative progettuali è stato già precedentemente condotto nel DOCFAP, che è allegato al PFTE al fine di dare testimonianza e tracciabilità al processo progettuale e agli strumenti metodologici adottati.

Si riportano, al riguardo, i commi 5 e 6 dell'articolo 23 del Codice, specificatamente descrittivi delle finalità del PFTE:

*"5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3 nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater) nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilità*

## Le linee guida Mims – Consiglio Superiore dei lavori pubblici per il progetto di fattibilità

ItaliaOggi pubblica stralci delle Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108), messe a punto dal Ministero delle infrastrutture e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici

### 2. IL DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLA PROGETTAZIONE

Il documento di indirizzo della progettazione (DIP) è redatto dal responsabile unico del procedimento della Stazione Appaltante prima dell'affidamento della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia in caso di progettazione interna che di progettazione esterna all'amministrazione ai sensi dell'articolo 24 del Codice. In quest'ultimo caso, il DIP dovrà essere parte della documentazione di gara per l'affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del "capitolato del servizio di progettazione". Il documento di indirizzo della

progettazione, oltre ai contenuti stabiliti, può contenere, in materia di digitalizzazione dei processi e di modellazione informativa, ulteriori riferimenti alla fase esecutiva, anche con riferimento alla pianificazione e alla programmazione prevista dalla norma UNI ISO 21502:2021, in tema di Project Management. Il documento di indirizzo della progettazione indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare, secondo quanto stabilito dall'articolo 23, comma 4 del Codice, gli obiettivi, i requisiti tecnici (sia prescrittivi che prestazionali) e l'elenco degli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione. In linea generale il DIP, sentita l'Amministrazione competente alla gestione dell'opera (c.d. "Amministrazione usuaria"), riporta almeno le seguenti informazioni:

1. lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale;

2. gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigen-

*tà tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa." "6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e evidenza, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie."*

Si riportano di seguito i criteri generali che definiscono i contenuti del PFTE:

1. qualità del processo e qualità del progetto, per quanto concerne gli aspetti legati sia alle regole tecniche, sia ai principi della sicurezza e della sostenibilità economica, territoriale ed ambientale dell'intervento, con particolare riferimento alla compatibilità territoriale in termini di sicurezza e della pubblica e privata incolumità, nonché nel rispetto della tutela del patrimonio storico-archeologico dello Stato e del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, nonché, ove previsto, in relazione ai costi del ciclo di vita dell'intervento, di cui all'articolo 96 del Codice;

2. riduzione dei rischi da pericoli naturali ed antropici, efficienza energetica, anche in riferimento a quanto previsto all'articolo 34 del Codice, durabilità dei materiali e dei componenti, facilità di manutenzione e gestione, sosteni-

tuibilità degli elementi tecnici, compatibilità tecnica e ambientale dei materiali e agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo, minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e massimizzato riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e dei materiali impiegati, prevenzione della produzione di rifiuti e incremento delle operazioni di riutilizzo, riciclaggio e di altri tipi di recupero dei rifiuti prodotti dall'attività di realizzazione dell'opera progettata, nonché, ove ricorrano le condizioni, riduzione del consumo di suolo e rigenerazione urbana. I progetti devono tener conto del contesto in cui l'intervento si inserisce, in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti;

3. rispetto degli standard dimensionali, ove previsti, in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione che in fase di gestione;

4. conformità alle regole e alle norme tecniche stabilite dalla legislazione vigente al momento della loro redazione;

5. minimizzazione dei rischi per i lavoratori nella fase di costruzione e in quella di esercizio dell'opera, per gli utenti nella fase di esercizio, nonché per la popolazione delle zone interessate per quanto attiene la sicurezza e la tutela della salute. Per quanto sopra esposto, particolare rilievo nella predisposizione del PFTE è, dunque, la attenta valutazione delle caratteristiche tecniche, naturali e di antropizzazione del terreno e del territorio nel quale andrà inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica ed archeologica). A questo fine, è ipotizzabile avvalersi di un modello informativo digitale dello stato dei luoghi, così come citato nel D.M. 560/2017, eventualmente configurato anche in termini geo-spaziali (Geographical Information System - GIS). Pertanto, durante la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica andranno svolte adeguate indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unità ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi...) anche avvalendosi delle più recenti ed innovative tecnologie di rilievo digitale. Si tratta di pervenire ad un vero e proprio "progetto della conoscenza".

Detta preventiva diagnostica del terreno, unita alla ricognizione e alla compiuta interpretazione del territorio, consente di pervenire alla determinazione:

1. dell'assetto geometrico-spaziale dell'opera (localizzazione sul territorio);
2. delle tipologie fondazionali, strutturali (in elevazione) e funzionali dell'opera medesima;
3. della eventuale interferenza

con il patrimonio culturale archeologico dello Stato;

4. delle misure di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale e sui contesti archeologici, ai fini della loro valorizzazione e restituzione alla comunità locale tramite opere di conservazione o dislocazione;

5. alla valutazione dei costi complessivi del ciclo di vita, inclusivi di quelli di "fine vita";

6. alla ispezionabilità e manutenibilità dell'opera, avvalendosi eventualmente anche di modelli informativi digitali cosiddetti Asset Information Model (AIM) definiti dalla normativa ISO 19659, che costituiscono l'evoluzione del modello As Built e interoperabili con AI-NOP;

7. alla adattabilità e flessibilità dell'opera rispetto ai potenziali sviluppi tecnologici futuri, con particolare attenzione ai temi della resilienza e della sostenibilità ambientale e sociale;

8. all'adozione dei migliori indirizzi per i processi e le modalità di trasporto e stoccaggio delle merci, beni strumentali e personale, funzionali alle fasi di avvio, costruzione e manutenzione dell'opera. Ciò privilegiando modelli, processi ed organizzazioni le cui performance e impatto sui costi di esternalità siano certificati.

In definitiva, il PFTE dovrà perseguire obiettivi generali di qualità eco-sistemica dell'infrastruttura nel rispetto delle caratteristiche e dei vincoli storico-archeologici, geologici, geotecnici, idraulici, idrogeologici, sismici ambientali, paesaggistici e forestali in uno con la individuazione e la soluzione preventiva delle interferenze presenti (reti, sottoservizi...) che, come è noto, costituiscono, fattore di criticità sia per quanto concerne l'incremento dei costi da sostenere che per lo slittamento della tempistica esecutiva originariamente prevista. Il PFTE rappresenta, pertanto, un primo livello di progettazione rinnovato per contenuti e metodologia, anche mediante l'utilizzo di adeguati strumenti a supporto delle decisioni. La sfida connaturata a questo nuovo primo livello di progettazione (che valuta le diverse alternative progettuali, individua gli impatti economici-sociali ambientali dell'opera, sviluppa un organico ed esaustivo progetto di conoscenza, cristallizza l'assetto geometrico-spaziale dell'opera, le prescelte tipologie strutturali e funzionali, le interferenze derivanti da reti e sottoservizi) mira a ricollocare l'iter procedimentale e autorizzativo sul PFTE, con l'obiettivo di riverberare benefici sull'efficienza del processo realizzativo dell'opera. Va inoltre tenuto conto come, per le "grandi opere" dell'allegato IV al citato decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, il PFTE si incardina su un modello procedimentale integrato del tutto innovativo (parere del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici + eventuale dibattito pubblico + procedimento di VIA + verifica preventiva dell'interesse archeologico + conferenza di servizi) finalizzato a concludersi con una rigorosa verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite

te sul progetto prima dell'avvio della fase di affidamento, a garanzia della effettiva cantierabilità dell'opera. Il capitolato informativo, eventualmente contenuto nel DIP, potrà definire le modalità di utilizzo in progetto dei modelli informativi digitali per favorire la riduzione dei tempi relativi ai processi autorizzativi.

*3.2 Contenuti ed elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica*

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, in relazione alle dimensioni, alla tipologia ed alla categoria dell'intervento (fatta salva diversa disposizione opportunamente adottata dal RUP in sede di DIP, secondo un auspicabile approccio "sartoriale", cucito addosso al caso in specie) è in linea generale composto dai seguenti elaborati, anche con riferimento alla loro articolazione:

1. relazione generale;
2. relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
3. relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004, per la procedura D. Lgs. 50/2016 art. 25, c. 1) ed eventuali indagini dirette sul terreno secondo quanto indicato nell'art. 25, c. 8 del D.Lgs. 50/2016;
4. studio di impatto ambientale, per le opere soggette a VIA;
5. relazione di sostenibilità dell'opera;
6. rilievi piano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
7. elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate;
8. computo estimativo dell'opera, in attuazione dell'articolo 32, comma 14 bis, del Codice;
9. quadro economico di progetto;
10. piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante Partenariato Pubblico-Privato;
11. schema di contratto;
12. capitolato speciale d'appalto;
13. cronoprogramma;
14. piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza;
15. capitolato informativo (facoltativo);
16. piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
17. piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
18. per le opere soggette a VIA, e

comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;

19. piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.

Come già detto, al progetto di fattibilità tecnica ed economica è allegato il DOCFAP, al fine di dare testimonianza e tracciabilità del processo progettuale condotto. In caso di mancanza del DOCFAP, la relazione generale deve riportare comunque, sia pure in sintesi, le risultanze del processo progettuale fino al momento condotto, con particolare riferimento al confronto tra differenti alternative di intervento, evidenziando i criteri e gli strumenti metodologici che hanno condotto alla scelta. È altresì allegato il documento di indirizzo alla progettazione. La esplicitazione di detto processo metodologico:

- quadro esigenziale;
- documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- documento di indirizzo alla progettazione,

nonché della metodologia e degli adottati strumenti a supporto alle decisioni, consente una più appropriata e consapevole valutazione dei contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica, all'interno di una contestualizzata cornice decisionale. Inoltre, è allegata la documentazione relativa alla verifica preventiva di primo livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Detta verifica preventiva di primo livello, di natura sostanziale, è essenzialmente finalizzata ad accertare:

1. la coerenza delle scelte progettuali con i contenuti del documento di indirizzo alla progettazione;
  2. la completezza formale degli elaborati progettuali;
  3. la coerenza interna tra gli elaborati progettuali;
  4. la coerenza esterna in relazione alle norme tecniche comunque applicabili;
  5. la revisione del computo estimativo, anche in relazione alla sua coerenza con gli elaborati grafici e alla applicazione dei prezzi;
  6. la revisione delle somme a disposizione del quadro economico di spesa, anche al fine di accertare la presenza di adeguati elementi giustificativi per la valutazione della congruità degli importi riportati nel quadro economico medesimo;
  7. la effettiva leggibilità dei contenuti progettuali per tematismi, anche attraverso eventuali relazioni di sintesi/ricicatura che "mettano a sistema" contenuti progettuali afferenti al medesimo tematismo ma tuttavia "dispersi" nei numerosi elaborati progettuali. Ciò al fine di favorire l'esame del progetto da parte dei membri esperti dell'Organo consultivo sui principali aspetti tecnici sottesi dal progetto.
- Ciò anche al fine di snellire, nei modi e nei tempi, l'attività di esame preliminare da parte dell'Organo consultivo medesimo, eliminando

alla fonte inopinate richieste di atti integrativi e/o di chiarimenti su aspetti formali della progettazione. La verifica preventiva di primo livello può essere attuata col supporto abilitante dei modelli informativi digitali, sottoposti, all'interno della stessa, a disamina mediante apposite procedure di accertamento tramite metodi e strumenti cosiddetti di Model e di Code Checking, in funzione delle richieste contenute nel capitolato informativo e delle prestazioni convenute nel piano di gestione informativa. Contestualmente, potranno essere oggetto di verifica anche tutte le procedure digitali richieste nel capitolato informativo e/o convenute nel piano di gestione informativa.

Ai soli fini dell'espletamento del procedimento autorizzativo incaricato sul PFTE, i seguenti elaborati progettuali possono essere omessi:

1. computo estimativo dell'opera (sostituito da una comune adeguata stima economica dell'opera, al fine di giustificare la congruità della spesa);
2. sezioni trasversali correnti dell'opera (sezioni di computo);
3. schema di contratto;
4. capitolato speciale d'appalto (sostituito da un disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici);
5. piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti (sostituito da prime indicazioni sul piano medesimo);
6. piano di sicurezza e di coordinamento (sostituito da prime indicazioni sul piano medesimo).

La eventuale mancanza di detti elaborati non può, in alcun modo, comportare un livello di definizione progettuale dell'opera inferiore rispetto a quello di un PFTE formalmente completo. Pertanto, in caso di mancanza del computo estimativo, la verifica preventiva di primo livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica non include l'attività di "revisione del computo metrico estimativo, anche in relazione alla sua coerenza con gli elaborati grafici e alla applicazione dei prezzi" ma l'attività di revisione delle modalità con le quali il progettista è pervenuto alla stima economica dell'opera, al fine di accertarne l'adeguatezza e la congruità.

Al perfezionamento del procedimento autorizzativo sul PFTE, il progetto è quindi:

- modificato ed integrato alla luce delle prescrizioni impartite dai Soggetti competenti nel corso del procedimento stesso;
- eventualmente integrato con gli elaborati progettuali sopra indicati (da 1. a 6.), se mancanti in tutto o in parte.

Successivamente, il PFTE è sottoposto:

- ad una formale verifica preventiva ai sensi dell'art. 26 del Codice (ivi inclusa la verifica di avvenuto adempimento alle prescrizioni);

- a validazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo del Codice.

In sede di bando di gara (o già in fase di DIP), le Stazioni Appaltanti, nel caso di aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possono valutare la possibilità di far ricorso a quanto previsto dall'art. 23 comma 4 del Codice, unificando la progettazione definitiva a quella esecutiva ("E" consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione"). Ciò tenuto conto del relativamente avanzato livello di definizione tecnica del PFTE posto a base di una procedura di affidamento, con innegabili benefici riverberi in termini di semplificazione dell'intero processo progettuale. In tal caso, la prestazione contrattuale dell'operatore economico aggiudicatario della procedura di affidamento consisterebbe:

- nella redazione del progetto esecutivo (che include tutti i contenuti e gli elementi previsti per il progetto definitivo);
- nella esecuzione dei lavori.

### 3.2.1. Relazione generale

La relazione generale, in rapporto alla tipologia, alla categoria e alla dimensione dell'intervento si articola nei seguenti punti:

1. descrizione delle motivazioni giustificative della necessità dell'intervento, in relazione agli obiettivi generali individuati dall'amministrazione nel Quadro esigenziale. Indicazione dei conseguenti livelli di prestazione da raggiungere e, ove pertinenti, dei relativi indicatori di prestazione che consentano di verificare ad opere ultimate, in fase di esercizio, il raggiungimento degli obiettivi previsti;
2. individuazione degli obiettivi posti a base della progettazione, in relazione ai contenuti del documento di indirizzo alla progettazione, nonché degli specifici requisiti tecnici da soddisfare.
3. descrizione dettagliata, tramite elaborati descrittivi e grafici, delle caratteristiche tipologiche, funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie della soluzione progettuale prescelta;
4. riepilogo in forma descrittiva e grafica delle alternative progettuali analizzate nel DOCFAP, che costituisce documento allegato al progetto di fattibilità tecnica ed economica, insieme con la relativa determina di adozione del DOCFAP da parte della Stazione Appaltante ai fini della verifica della coerenza del processo progettuale;
5. elenco delle normative di riferimento, con esplicito richiamo ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, in relazione ai vari ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento, quali azioni e loro combinazioni, tempi di ritorno,

classi di esposizione, scenari di evento;

6. riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto (computo estimativo dell'opera; quadro economico di spesa; eventuale articolazione dell'intervento in stralci funzionali e/o prestazionali, ovvero in tratte funzionali e fruibili per le opere a rete; sintesi delle forme e delle fonti di finanziamento per la copertura della spesa; piano economico e finanziario, ove previsto; indicazioni di sintesi sull'impatto occupazionale dell'intervento sia in fase di realizzazione che di esercizio, nei casi in cui sia richiesto; indicazioni generali di impatto in termini di coinvolgimento delle micro e piccole imprese, sia nella fase di realizzazione dell'opera sia nelle fasi di manutenzione programmata e straordinaria);

7. aspetti contrattuali.

(...)

### 3.2.2 Relazione tecnica

La Relazione tecnica del progetto di fattibilità tecnica ed economica è corredata da indagini e studi specialistici (che ne costituiscono allegati e che sono firmati dai rispettivi tecnici abilitati). La Relazione tecnica riporta:

1. le esigenze, i requisiti e i livelli di prestazione che devono essere soddisfatti con l'intervento, in relazione alle specifiche esigenze definite nel documento di indirizzo alla progettazione;
2. le risultanze degli studi, delle indagini e delle analisi effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e dell'importanza dell'opera, evidenziando le conseguenti valutazioni in ordine alla fattibilità dell'intervento raggiunte attraverso la caratterizzazione del contesto locale territoriale, storico-archeologico, ambientale e paesaggistico in cui è inserita l'opera;
3. gli esiti della verifica della sussistenza di interferenze dell'intervento con il sedime di edifici o infrastrutture preesistenti;
4. le risultanze dello studio di insediamento urbanistico con relativi elaborati grafici, ove pertinente;
5. la descrizione e motivazione del grado di approfondimento adottato per la pianificazione delle indagini effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e dell'importanza dell'opera;
6. la descrizione e la motivazione delle scelte tecniche poste a base del progetto, anche con riferimento alla sicurezza funzionale, all'efficienza energetica ed al riuso e riciclo dei materiali;
7. elementi di dimensionamento preliminare (strutturali, geotecnici, impiantistici, idraulici, viabilistici...) di natura concettuale e, ove necessario, anche quantitativa. Ciò al fine di giustificare le scelte progettuali compiute, utili a garantire:
  - a. il regolare sviluppo del processo autorizzativo;
  - b. il coerente sviluppo dei successivi livelli di progettazione;

c. la coerenza delle previsioni di stima economica dell'opera.

(...)

### 3.2.3. Studio di impatto ambientale

La redazione dello studio di impatto ambientale dovrà svilupparsi secondo gli indirizzi del documento pubblicato dalla Commissione Europea nel 2017 "Environmental Impact Assessments of Projects - Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report" (Direttiva 2011/92/EU come modificata dalla Direttiva 2014/52/EU). Esso dovrà includere anche le fasi di approvvigionamento e stoccaggio di materie prime, beni strumentali e persone, funzionali alla costruzione e manutenzione ordinaria dell'opera. L'articolo 5, paragrafo 1, stabilisce i contenuti minimi che i proponenti devono includere nello SIA. L'allegato IV, citato all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), amplia tali disposizioni, come di seguito riportato.

#### • DESCRIZIONE DEL PROGETTO

>È una presentazione del progetto e include una descrizione della localizzazione del progetto, le caratteristiche delle fasi di realizzazione e di esercizio, così come le stime dei residui previsti, delle emissioni e dei rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione e di esercizio (articolo 5, paragrafo 1 lettera a) e allegato IV, punto 1).

• **SCENARIO DI BASE** >Una descrizione dello stato attuale dell'ambiente e della probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto. Questo definisce la base per la successiva Valutazione dell'Impatto Ambientale e gli Stati membri garantiscono che le informazioni per lo scenario di base detenute da qualsiasi autorità siano rese disponibili al Proponente (allegato IV, punto 3).

• **FATTORI AMBIENTALI INTERESSATI** >Una descrizione dei fattori ambientali interessati dal progetto, con particolare riferimento ai cambiamenti climatici, alla biodiversità, alle risorse naturali, ad incidenti e calamità (articolo 3, Allegato IV, punti 4 e 8).

• **EFFETTI SULL'AMBIENTE** >Questa sezione affronta il tema degli "effetti significativi" sull'ambiente e dell'importanza degli effetti cumulativi (articolo 5.1, (b) e Allegato IV, punto 5).

• **VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE** >Le alternative al progetto (di cui al DOCFAP) devono essere descritte e confrontate indicando le principali ragioni alla base dell'opzione scelta (articolo 5.1, (d) e Allegato IV, punto 2).

• **MISURE DI MITIGAZIONE O COMPENSAZIONE** >Le caratteristiche o le misure previste per evitare, prevenire o ridurre, e compensare gli effetti negativi che dovrebbero altresì essere considerate (articolo 5.1, (c) e Allegato IV, punto 7).

• **MONITORAGGIO** >Le misure di monitoraggio proposte dovrebbero essere incluse nello SIA nel caso in cui siano stati identificati

effetti significativi negativi. Il monitoraggio dovrebbe essere effettuato durante le fasi di costruzione e di esercizio del Progetto (Allegato IV, punto 7).

• **SINTESE NON TECNICA** >Un riassunto del contenuto dello SIA facilmente accessibile, presentato in un linguaggio non tecnico, quindi comprensibile a chiunque, anche se privo di conoscenze sull'ambiente o sul Progetto (articolo 5.1, (e) e Allegato IV, punto 9).

Inoltre, per quanto non contrastante con le sopra citate Linee Guida della Commissione Europea, si potrà fare utile riferimento anche al documento "Valutazione d'Impatto Ambientale - Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale (ex art. 22 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.)", approvato dal Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente nella riunione ordinaria del 09.07.2019.

(...)

### 3.2.4 Relazione di sostenibilità dell'opera

La relazione di sostenibilità dell'opera, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento infrastrutturale, deve contenere:

1. la descrizione degli obiettivi primari dell'opera in termini di "outcome" per le comunità e i territori interessati, attraverso la definizione quali e quanti benefici a lungo termine, come crescita, sviluppo e produttività, ne possono realmente scaturire, minimizzando, al contempo, gli impatti negativi. Individuazione dei principali portatori di interessi ("stakeholder") e indicazione dei modelli e strumenti di coinvolgimento dei portatori d'interesse da utilizzare nella fase di progettazione, autorizzazione e realizzazione dell'opera, in coerenza con le risultanze del dibattito pubblico;

2. l'asseverazione del rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" ("Do No Significant Harm" - DNSH), come definito dal Regolamento UE 852/2020, dal Regolamento (UE) 2021/241 e come esplicitato dalla Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 1054 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del citato principio, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza);

3. la verifica degli eventuali contributi significativi ad almeno uno o più dei seguenti obiettivi ambientali, come definiti nell'ambito dei medesimi regolamenti, tenendo in conto il ciclo di vita dell'opera:

a. mitigazione dei cambiamenti climatici;  
b. adattamento ai cambiamenti climatici;

c. uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;

d. transizione verso un'economia circolare;

e. prevenzione e riduzione dell'inquinamento;

f. protezione e ripristino della

biodiversità e degli ecosistemi;

4. una stima della Carbon Footprint dell'opera in relazione al ciclo di vita e il contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici;

5. una stima della valutazione del ciclo di vita dell'opera in ottica di economia circolare, seguendo le metodologie e standard internazionali (Life Cycle Assessment - LCA), con particolare riferimento alla definizione e all'utilizzo dei materiali da costruzione ovvero dell'identificazione dei processi che favoriscono il riutilizzo di materia prima e seconda riducendo gli impatti in termini di rifiuti generati;

6. in ogni caso, l'analisi del consumo complessivo di energia con l'indicazione delle fonti per il soddisfacimento del bisogno energetico, anche con riferimento a criteri di progettazione bioclimatica;

7. la definizione delle misure per ridurre le quantità degli approvvigionamenti esterni (riutilizzo interno all'opera) e delle opzioni di modalità di trasporto più sostenibili dei materiali verso/dal sito di produzione al cantiere;

8. una stima degli impatti socio-economici dell'opera, con specifico riferimento alla promozione dell'inclusione sociale, la riduzione delle disuguaglianze e dei divari territoriali nonché il miglioramento della qualità della vita dei cittadini;

9. l'individuazione delle misure di tutela del lavoro dignitoso, in relazione all'intera filiera societaria dell'appalto (subappalto); l'indicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di riferimento per le lavorazioni dell'opera;

10. l'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative, ivi incluse applicazioni di sensoristica per l'uso di sistemi predittivi (struttura, geotecnica, idraulica, parametri ambientali);

11. l'analisi di resilienza, ovvero la capacità dell'infrastruttura di resistere e adattarsi con relativa tempestività alle mutevoli condizioni che si possono verificare sia a breve che a lungo termine a causa dei cambiamenti climatici, economici e sociali. Dovranno essere considerati preventivamente tutti i possibili rischi con la probabilità con cui possono manifestarsi, includendo non solo quelli ambientali e climatici ma anche quelli sociali ed economici, permettendo così di adottare la soluzione meno vulnerabile per garantire un aumento della vita utile e un maggior soddisfacimento delle future esigenze delle comunità coinvolte.

(...)

### 3.2.6. Calcolo della spesa, quadro economico e piano economico e finanziario di massima

Al fine di porre il PFTE a base della procedura di affidamento, il calcolo della spesa è redatto applicando alle quantità caratteristiche

che delle opere in progetto, i costi desunti:

- dall'impiego dei prezzi ufficiali di riferimento, di cui all'articolo 23 comma 7 del Codice;

- da analisi di mercato confortate da analisi prezzi,

attraverso la predisposizione di un computo estimativo dell'opera, coerente con il livello di approfondimento del progetto raggiunto nelle varie parti specialistiche.

Potranno inoltre essere implementati, almeno con riferimento agli elementi tecnici e/o ai corpi d'opera più significativi ai fini della identificazione della qualità generale del progetto, primi elementi di "analisi del valore", secondo i criteri tipici di detta valutazione economica, o di altro similare strumento metodologico. Il quadro economico è puntualmente definito al paragrafo 3.2.12. Esso è articolato in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'opera o dell'intervento e alle specifiche modalità di affidamento dei lavori, ai sensi del Codice, e comprende, oltre all'importo per lavori determinato nel calcolo sommario della spesa, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, l'importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, le spese per la progettazione definitiva ed esecutiva, le somme a disposizione della Stazione Appaltante, anche in applicazione degli accordi sindacali vigenti, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari, nonché, nel caso di concessione o affidamento a contraente generale, gli oneri spettanti rispettivamente al concessionario o al contraente generale, nei casi previsti.

Il quadro economico indica inoltre, tra le somme a disposizione dell'amministrazione, ove previsti, gli importi per le opere di mitigazione e compensazione ambientale e quelli per il monitoraggio geotecnico, strutturale ed ambientale, nonché gli importi per le eventuali opere di conservazione e/o dislocazione e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico. Nel caso di interventi da realizzarsi con la modalità del Partenariato Pubblico-Privato, il quadro economico è accompagnato da uno specifico allegato relativo al piano economico e finanziario di massima di copertura della spesa e della connessa gestione, con l'indicazione, oltre che della ricognizione ed esplicitazione dei rischi operativi di cui all'articolo 3 comma 1 lettera zz) del Codice da porre in capo al concessionario, dei seguenti elementi:

- arco temporale prescelto;

- eventuale prezzo che l'amministrazione prevede di riconoscere per consentire al concessionario di perseguire l'equilibrio economico e finanziario; - eventuale cessione in proprietà o a titolo di godimento o a titolo di prezzo, dei beni;

- oneri a carico del concessionario, da porre a base di gara; - costi del-

la sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.

Il piano economico e finanziario di massima è suddiviso in:

- conto economico;
- flusso di cassa.

### 3.2.7. Schema di contratto

Lo schema di contratto, redatto dalla Stazione Appaltante, con il supporto del progettista, ove richiesto, contiene le clausole dirette a regolare il rapporto tra la Stazione Appaltante e l'appaltatore in relazione alle caratteristiche dell'intervento, con particolare riferimento a:

- termini di esecuzione e penali;
- programma di esecuzione dei lavori;
- sospensioni o riprese dei lavori;
- disciplina delle modifiche contrattuali ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
- oneri a carico dell'esecutore;
- contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
- liquidazione dei corrispettivi;
- quantificazione e termini dei controlli tecnici, contabili ed amministrativi;
- specifiche modalità e termini di collaudo;
- contestazioni e riserve;
- modalità di soluzione delle controversie;
- contratto collettivo nazionale di lavoro da applicare, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative;
- in caso di utilizzo della modellazione informativa digitale, l'indicazione eventuale della prevalenza contrattuale del modello informativo digitale in conformità all'art. 7 commi 4-5 del DM 560/2017.

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo, ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto indica, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti dal computo estimativo dell'opera. Al fine dei pagamenti in corso d'opera, i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali (Work Breakout Elements -WBE). I pagamenti in corso d'opera a corpo sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, lo schema di contratto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo estimativo dell'opera. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in

parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. È raccomandato il ricorso a schemi di contratti-tipo.

### 3.2.10 Piano di sicurezza e di coordinamento

Il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) è il documento finalizzato a prevedere l'organizzazione delle lavorazioni più idonea per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative, per quanto individuabili in relazione al presente livello di definizione progettuale. L'integrazione del piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza (POS), redatti dal soggetto esecutore dell'opera, costituiscono i documenti complementari al piano di sicurezza e di coordinamento redatto dalla Stazione Appaltante. Essi si riferiscono, rispettivamente, ai contenuti dei successivi livelli progettuali sviluppati dal soggetto esecutore e alle specifiche scelte tecnologiche ed organizzative per l'esecuzione dei lavori. Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall'attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali e organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo quanto riportato nell'allegato XV al medesimo decreto legislativo in termini di contenuti minimi. In particolare, la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi. Ove necessario, il piano di sicurezza e di coordinamento contiene altresì indicazioni riguardo agli elementi/dispositivi previsti per il collaudo dell'intervento in condizioni di sicurezza. E' facoltà della Stazione Appaltante richiedere, all'interno dell'eventuale capitolato informativo, la modellazione informativa digitale c.d. "4D" e "5D" per il PSC e per il POS.

### 4. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA AL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

La Stazione Appaltante è tenuta ad inviare al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, tramite PEC, il progetto di fattibilità tecnica ed economica accompagnato da:

- una lettera di trasmissione firmata digitalmente, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, dal rappresentante della stazione appaltante, contenente:

- la denominazione del progetto;
- i riferimenti normativi ai sensi dei quali viene richiesto il parere;
- l'indicazione e le coordinate utili dei referenti della Stazione Appaltante, del responsabile unico del procedimento e del coordinatore della progettazione (email/tel);
- la dichiarazione che i documenti presentati sono conformi a quanto indicato nelle presenti linee guida, anche a seguito delle risultanze della verifica preventiva di primo livello sul PFTE;
- una relazione di istruttoria a firma del responsabile unico del procedimento, che contiene almeno i seguenti elementi:
  - codice unico di progetto (CUP);
  - aspetti pianificatori e programmatici dell'intervento;
  - descrizione del processo progettuale: quadro esigenziale – DOCFAP – DIP;
  - descrizione sintetica dell'intervento;
  - fonti e forme di finanziamento dell'intervento;
  - iter autorizzativo per la realizzazione dell'intervento ed eventuali autorizzazioni già acquisite o richieste;
  - quadro normativo di riferimento;
  - cronoprogramma previsto per la realizzazione dell'intervento;
  - quadro economico;
  - indicazione delle procedure per la scelta del contraente;
  - esito della verifica preventiva di primo livello sul PFTE. Ai sensi dall'art. 48, comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ciò costituisce procedura semplificata "per la verifica del-

la completezza della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente definizione accelerata del procedimento". Allo scopo, si raccomanda l'uso di liste di controllo, riassuntive delle attività di verifica condotte;

- ogni altra informazione ritenuta utile per una compiuta descrizione dell'intervento;

- evidenza dell'avvenuto pagamento della quota di cui al D.L. 30/11/2005, n. 245, convertito con la Legge 27/01/2006, n. 21.

Il progetto, contenente la documentazione prevista dalle presenti Linee guida per il primo livello di progettazione, dovrà essere presentato in formato elettronico, firmato digitalmente dal coordinatore della progettazione (su tutti gli elaborati) e dai progettisti responsabili degli specifici elaborati, ciascuno per quanto di competenza. Comunque, va sempre garantita la trasmissione degli elaborati progettuali anche in copia cartacea del progetto (anche in formato A3) o di parti significative dello stesso, per consentirne un più agevole esame. È raccomandata la trasmissione anche in formato editabile:

- della relazione di istruttoria del RUP;
- della relazione generale;
- dell'elenco elaborati;
- del quadro economico di spesa;
- delle eventuali successive note di trasmissione di atti integrativi (con relativi allegati).

È altresì raccomandata la trasmissione di una sequenza di "slides" elettroniche per la presentazione dei contenuti salienti del progetto. L'elenco elaborati deve contenere i collegamenti ipertestuali con i file di tutti gli elaborati di progetto. Ciascun elaborato deve essere individuato in modo chiaro ed univoco, anche sull'elenco elaborati. Ciò mediante il richiamo al contenuto dell'elaborato e, quindi, non solo con il codice alfanumerico di identificazione.

## La progettazione in Bim e i criteri premiali per i progettisti

di Andrea Mascolini

Il decreto ministeriale n. 312/2021 – che fra le altre cose rivede le disposizioni di cui al cd. "Decreto Baratonò" (n. 516/2017) - ha come base giuridica l'articolo 48, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 il quale:

a) introduce la facoltà per le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1 del medesimo articolo 48 di assegnare un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23,

comma 1, lettera h), del codice appalti;

b) rinvia ad un apposito provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il compito di provvedere alla definizione delle regole e delle specifiche tecniche per l'utilizzo dei citati metodi e strumenti elettronici;

Il comma 1 dell'articolo 48 della citata legge 108 precisa anche che è compito del Governo procedere ad un coordinamento fra le nuove disposizioni e il citato decreto 560/2017.

Il Ministero, quindi, oltre a stabilire le modalità con le quali le singole stazioni appaltanti potranno introdurre premialità per chi formula offerte progettuali con impegno a sviluppare successivamente il progetto utilizzando metodologia Bim (Building Information Modelling), interpreta le indicazioni del legislatore nel senso di ritenere da un lato necessario individuare le regole e le specifiche tecniche per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del codice appalti, dall'altro opportuno coordinare le disposizioni del decreto 560/17 con le nuove norme.

Vengono quindi ampiamente modificate diverse parti del decreto primo dicembre 2017, n. 560 (vedasi il testo coordinato del dm 560 con il d.m. 312) che ha stabilito le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, il c.d. decreto Baraton, decreto non avente carat-

tere regolamentare attuativo a sua volta dell'articolo 23, comma 13 del codice appalti.

Con questo decreto si dovrebbe quindi ritenere in qualche modo definito a livello nazionale il quadro regolatorio che discende dalla normativa europea (art.22 comma 4 della direttiva comunitaria 2014/24/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 26 febbraio 2014) fonte primaria attuata con il citato art. 23 comma 13 del codice appalti, che decide negli anni scorsi anche avvio ai lavori di gruppi tecnici della Commissione europea ( il c.d. EU BIM Task Group che ha portato alla definizione dell' EU Bim Handbook.

Di seguito un breve Focus OICE (l'Associazione aderente a [Confindustria](#) che riunisce le organizzazioni di ingegneria e consulenza tecnico-economica) che illustra le principali novità apportate dal decreto ministeriale prima fra tutte l'introduzione di meccanismi premiali per chi presenterà progetti in BIM.

## Le nuove regole per il Bim negli appalti pubblici

(a cura di [OICE](#)-Associazione delle società di ingegneria e architettura)

### 1. Ambito di applicazione soggettivo e vincolatività del decreto 312

Il d.m. 312 non sembra avere natura regolamentare e questo determina un evidente problema per l'ambito di applicazione del provvedimento. Se infatti in base alla legge di riforma della presidenza del consiglio (400/88) l'emanazione di disposizioni aventi carattere generale e astratto configura ex se la natura di un provvedimento ministeriale come regolamentare, laddove il decreto si autoqualifichi - ed è quanto avvenuto - come atto non avente natura regolamentare è certo che sia obbligatorio per tutti gli enti che fanno capo al Ministero che lo ha emanato ( ad esempio i Provveditorati alleo oo.pp.) ma non agli altri soggetti pubblici (esempio, comuni, regioni, province, ASL, ecc.) che non sono dipendenti dal Ministero delle infrastrutture.

A latere poi il problema sollevato dal Consiglio di Stato sulla legittimità del dm 560, incidentalmente affrontata nel parere sulla revisione delle linee guida ANAC 1/2016, che a questo punto deve essere considerato superato dal richiamo a tale decreto operato dalla legge di conversione del Decreto Recovery (108/2021), sia pure nei limiti della natura non regolamentare.

Tutto questo però, come è riportato nelle tre edizioni del Rapporto OICE sulle gare BIM, non ha affatto impedito in questi ultimi anni che amministrazioni non dipendenti dal MIMS abbiano emesso bandi di gara chiedendo agli offerenti offerte in Bim o addirittura requisiti di ammissione che presupponessero l'aver operato in Bim.

### 2. Entrata in vigore delle nuove regole

In quanto decreto ministeriale non avente natura regolamentare il provvedimento è entrato in vigore il giorno della data di sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, cioè il 3 agosto 2021.

Nel decreto si specifica poi che le disposizioni ministeriali si applicano agli affidamenti i cui bandi o avvisi verranno pubblicati successivamente al 3 agosto 2021, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi saranno inviati successivamente al 3 agosto 2021.

### 3. L'applicazione dei criteri premiali

L'articolo 7-bis che viene introdotto nel d.m. 560, consentendo alle stazioni appaltanti di inserire negli atti di gara criteri premiali applicabili in sede di valutazione delle offerte è destinato, in prima battuta, agli interventi disciplinati dal comma 1 dell'articolo 48 della legge n. 108 e non a tutte le opere pubbliche. In particolare, stante il richiamo al comma 1 operato dal comma 6, gli interventi interessati sono quelli relativi a "investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea".

Da questo punto di vista l'operazione di inserire questa norma nel d.m. 560, che varrebbe per tutte le opere, non soltanto per quelle finanziate con i fondi del Pnr e dei programmi UE, giuridicamente appare solo in parte "coperta" dalla necessità di un coordinamento con il d.m. 560.

Va sempre ricordato che il dm 560 vale comunque per tutte le opere pubbliche (con l'obbligato-

rietà definita nella norma transitoria che peraltro il decreto 312 rivede), mentre di premialità si parla nella legge solo per i citati interventi legati all'attuazione del Pnr.

E che si parli di premialità (e non di stretto obbligo di richiesta del Bim) per gli interventi del Pnr pone a sua volta un problema di coerenza rispetto alle disposizioni del dm 560 valido per tutte le opere pubbliche.

Poniamo che un'opera da 100 milioni non finanziata con fondi del Pnr sia appaltata oggi, essa dovrebbe essere progettata in BIM, diversamente da un'opera dello stesso importo finanziata con fondi del Pnr per la quale la stazione appaltante potrebbe limitarsi soltanto a valutare se inserire criteri premiali (facoltativi) e come indicarli (facendo riferimento all'art. 7-bis). Una impostazione che troverebbe ragione nell'esigenza di celerità degli interventi ma che appare poco coerente rispetto agli ingenti finanziamenti che il PNRR destina alla digitalizzazione dei processi e dei procedimenti amministrativi.

Nel merito, la norma di indirizzo per le stazioni appaltanti, utile da questo punto di vista a perimetrale la congruità e legittimità delle previsioni inserite negli atti di gara, ancorché contenente indicazioni dettate giustamente "a titolo esemplificativo", prevede che si possa fare riferimento, ad esempio, alle proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa, ma anche a quelle per l'implementazione dell'offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere. Possibile riferirsi anche alle modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fine del controllo dei costi del ciclo di vita dell'opera;

Si potrà poi prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente che impieghi metodi e strumenti digitali che consentano alla stazione appaltante di monitorare, in tempo reale, l'avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell'opera.

### 4. Il riferimento alla normativa tecnica

Una delle principali novità contenute nel decreto 312 riguarda l'integrazione del d.m. 560 attraverso il richiamo alla normativa tecnica UNI in materia di modellazione elettronica.

Nel testo si prevede espressamente lo stretto rapporto fra la documentazione di gara e le norme tecniche di cui al Regolamento UE n.1025/2012 trasposte in Italia come UNI/EN.

Va segnalato però che, al di là dei profili tecnici e di coordinamento fra norme tecniche europee e nazionali e senza considerare che gli stessi livelli progettuali definiti nel nostro ordinamento sono fermi al dpr 207/2010 (non essendo uscito il nuovo regio-

lamento del codice appalti), si pone un problema assolutamente rilevante: l'articolo 48, comma 6 ha delegato il Ministero a definire le specifiche tecniche degli strumenti di modellazione elettronica. In realtà questo non è avvenuto: sarebbe stato assolutamente possibile per il dicastero di Porta Pia definire tali specifiche - ad esempio con una apposita commissione tecnica - evitando di inserire automaticamente la normativa UNI in un dispositivo, ancorché non regolamentare.

Si tratta di norme tecniche, peraltro, definite da un organismo non incardinato nell'ambito del Mims e che detta disposizioni non vincolanti.

Appare non esattamente lineare che, ad esempio, per le norme tecniche sulle costruzioni si sia adottato a livello Ministeriale un percorso articolato e complesso per arrivare alle nuove disposizioni e per questa materia lo stesso dicastero, che generalmente segue anche procedure che comprendono la previa consultazione degli stakeholder, si sia limitato al richiamo di norme (non cogenti) di altro organismo di normazione.

Problemi sui quali si sarebbe senz'altro soffermato il Consiglio di Stato laddove il decreto avesse avuto natura regolamentare.

Allo stato, infine, bisognerebbe anche essere certi che la normativa UNI, peraltro in fase di revisione, effettivamente specifici i contenuti dei dati di progetto di Committenza e i livelli di approfondimento progettuale successivi, con preciso riferimento al rapporto tra informazioni da sviluppare e processi decisionali, un tema che [OICE](#) da sempre sottolinea nei forum Bim fin dal 2016. La stessa normativa inoltre dovrebbe anche specificare questi dati per tipologia di opere".

In disparte, last but not least, il problema pratico, non irrilevante, che la normativa UNI non è accessibile a tutti gli operatori essendo a pagamento.

### 5. La nuova road map Bim per le opere pubbliche

Il decreto 312 interviene sostituendo all'articolo 6, comma 1, le lettere d), e), f) del d.m. 560. Ne risulta il seguente quadro di obblighi, escluse le manutenzioni:

- dal 1.1.2022 BIM obbligatorio per nuove opere oltre i 15 milioni+
- dal 1.1.2023 oltre i 5,4 milioni(5,4 milioni);
- dal 1.1.2025 oltre un milione di euro.

Appare evidente lo stop, previsto nella nuova versione delle citate lettere dell'articolo 6, alla quota un milione di euro (in precedenza il d.m. 560 ricomprendeva anche al di sotto di un milione) e l'esclusione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

### 6. Le integrazioni al d.m. 560

Il decreto prevede poi diverse integrazioni alle altre norme del d.m. 560 evidenziando, fra le altre cose, che diventa facoltativo l'inclusione nel capitolato informativo del modello informativo relativo allo stato iniziale dei luoghi e delle opere preesistenti.